

FRANCESCO FALCHI

## ACCETTAZIONE DELLE FONDAZIONI PIE NON AUTONOME: ASPETTI GIURIDICI

SOMMARIO: 1. Diritto a disporre per un fine pio. 2. Le offerte: accettazione ed eventuale rifiuto. 3. Nozione di pia fondazione non autonoma: a. La formazione del can. 1544, Codice 1917; b. Attività di revisione e testo vigente. 4. Finalità pie. 5. Accettazione: a. Ambito di competenza del diritto particolare; b. I requisiti per l'accettazione; b, 1. La licenza dell'ordinario; b, 2. Licenza, requisito di validità; b, 3. Forma dell'accettazione. 6. Responsabilità in caso di rifiuto e di accettazione. 7. Osservazioni conclusive.

### 1. DIRITTO DI DONARE PER UN FINE PIO

L'ACCETTAZIONE delle fondazioni pie non autonome è un argomento meritevole di essere esaminato sotto vari profili, sia pure limitatamente alle linee generali, a partire dal diritto a porre in essere liberalità a scopo pio.

Come è noto il Codice vigente afferma che i fedeli in quanto partecipano alla missione della Chiesa "ius habent ut propriis quoque inceptis, secundum quisque statum et condiciones, apostolicam actionem promoveant vel sustineant".<sup>1</sup> Ciò significa che sono titolari del diritto di esercitare la carità in modo consono alla propria condizione, ossia con un'attività diretta oppure mettendo a disposizione propri beni per iniziative da promuovere o già avviate da una comunità ecclesiale.

Si tratta di atti di carità che sono manifestazione di una volontà rivolta a fare il bene ed a rendere gloria a Dio. Da ciò deriva che il compimento di queste azioni è inerente ad un diritto che non trova origine nell'ordinamento positivo e che da questo può essere soltanto riconosciuto. In sostanza si tratta di un diritto dell'uomo da includere tra quelli naturali. Conseguentemente anche il donare per uno scopo pio corrisponde all'esercizio di un diritto cui comunemente non viene attribuita una specifica qualificazione<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Can. 216.

<sup>2</sup> V. WERNZ, che in riferimento al can. 1513, § 1, Codice 1917, non si richiama al diritto naturale ma afferma: "est ius indubitatum fidelium novas faciendi fundationes in favorem Ecclesiae" (F. X. WERNZ, P. VIDAL, *Jus canonicum*, t. IV, *Re rebus*, vol. II, Romae, 1935, p. 264). Tra gli scritti recenti, V. J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Miano, 1989, p. 134; L. NAVARRO, *L'acquisto dei beni temporali. Il finanziamento della Chiesa (cann. 1259-1272)*, in *I beni temporali della Chiesa*, Città del Vaticano, 1999, p. 43.

ma che per le sue caratteristiche è da includere tra quelli naturali propri dell'uomo.

Tale diritto, che può essere esercitato da chi è capace a disporre per una finalità pia "ex iure naturali et canonico",<sup>3</sup> non è illimitato nella sua estrinsecazione in quanto questa, ove comporti un onere a carico del beneficiario, dovrà adattarsi alle esigenze della comunità ecclesiale o dell'ente onerato. Questi intenti si possono realizzare con un atto occasionale di liberalità, pienamente spontaneo o accogliendo un invito, anche generico, a partecipare alle iniziative di carità promosse dalle diocesi o dalle conferenze episcopali o dalla Santa Sede. La liberalità, a sua volta, può essere indirizzata ad uno scopo più specifico, individuato dal donante, non collegato, però, ad un onere permanente.

Chi intende disporre dei propri beni può altresì prefiggersi un obiettivo che si realizza nel tempo dando vita, perciò, ad una pia fondazione non autonoma.<sup>4</sup> Al di fuori di quest'ultima fattispecie si è nel più vasto ambito delle offerte prese in considerazione, per alcuni aspetti, dal vigente can. 1267.

## 2. LE OFFERTE: ACCETTAZIONE ED EVENTUALE RIFIUTO

Non è indispensabile soffermarsi qui sull'importanza e sulla rilevanza delle offerte ai fini della missione della Chiesa. È certo, comunque, che le liberalità a scopo pio hanno uno specifico valore sotto il profilo religioso in quanto sono fatte per la gloria di Dio e sono anche necessarie affinché la Chiesa abbia i mezzi per provvedere alla celebrazione del culto, al sostentamento del clero, alle opere di apostolato e a quelle carità verso i poveri. Le persone giuridiche ecclesiastiche, a loro volta, attraverso le offerte ricevute sono in

<sup>3</sup> Can. 1299.

<sup>4</sup> Sulle fondazioni pie non autonome, relativamente codice vigente, V., F. R. AZNAR GIL, *La administración de los bienes temporales de la Iglesia*<sup>2</sup>, Salamanca, 1993, pp. 223 e ss.; C. BEGUS, *Diritto patrimoniale canonico*, Città del Vaticano, 2007, pp. 135 e ss.; L. DE ECHEVERRIA, *Fundaciones piadosas*, in *El derecho patrimonial canónico en España*, Salamanca, 1985, pp. 99 e ss.; V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, Bologna, 1995, pp. 231 e ss.; M. LÓPEZ ALARCÓN, *De bonis ecclesiae temporalibus*, in *Codice di diritto canonico e leggi complementari*, ed. it. diretta da J. I. Arrieta, Roma, 2004, pp. 868 e ss.; P. G. MARCUZZI, *Le fondazioni pie (cann. 1303-1310 CIC)*, in *I beni temporali della Chiesa*, Città del Vaticano, 1999, pp. 223 e ss.; L. MISTÒ, *I beni temporali della Chiesa*, in *Il diritto nel mistero della Chiesa*<sup>3</sup>, Roma, 2004, pp. 424 e ss.; I. PÉREZ DE HEREDIA Y VALLE, *Libro V del CIC. Bienes temporales de la Iglesia*, Valencia, 2002, pp. 224 e ss.; C. PERISSET, *Les biens temporals de l'Église, Commentaire des Canons 1254-1310*, Paris, 1996, pp. 243 e ss.; J-P. SCHOUPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*<sup>2</sup>, Milano, 2008, pp. 106 e ss.; A. SOLS LUCIA, *La fundación en el actual CIC*, in *Rev. Esp. Der. Can.*, 1993, pp. 519 e ss.; L. TRIVERO, *Pie volontà e pie fondazioni*, in *I beni temporali della Chiesa*, Milano, 1997, pp. 93 e ss.; J. M. VÁZQUEZ GARCÍA PEÑUELA, *Comento al can. 1303*, in *Comentario Exegético al Código de derecho canónico [ComEx]*, Pamplona, 1997, vol. IV/1, pp. 193 e ss.; Id., *Comento al can. 1304*, ivi, pp. 204 e ss.

grado di svolgere la loro attività e di intervenire a vantaggio di quanti hanno bisogno.<sup>5</sup>

Tali offerte, essendo a beneficio alla Chiesa, di norma non possono essere rifiutate, ma vi sono circostanze in cui è opportuno farlo o che addirittura impongono una tale decisione.<sup>6</sup>

In proposito è da notare che a tale questione – che durante l'*iter* per la codificazione del 1917<sup>7</sup> è stata oggetto di modesta attenzione da parte della Consulta parziale “De bonis Ecclesiae temporalibus”<sup>8</sup> – si riferiva il can. 1536.<sup>9</sup> Ora la materia è regolata dal can. 1267, § 2, secondo cui le offerte, fatte ad una persona giuridica ecclesiastica,<sup>10</sup> possono essere oggetto di rifiuto solo in presenza di una giusta causa.<sup>11</sup> In base allo stesso canone, “in rebus maioris momenti”, è necessaria la licenza dell’ordinario”, e quest’ultima è richiesta anche “per accettare offerte gravate da modalità di adempimento o da con-

<sup>5</sup> In proposito, V. DE PAOLIS, *I beni*, cit., p. 119.

<sup>6</sup> V., *ibidem*.

<sup>7</sup> Riguardo alla formazione del codice piobenedettino sarà utilizzata la documentazione conservata nell’Archivio Segreto Vaticano [ASV], Fondo *Commissione Cod. Diritto Canonico* [CCDC] e quella presente nell’Archivio della Pontificia Università Gregoriana [APUG], Fondo *Ogetti* [FO]. In questo scritto soltanto nella prima citazione di ciascun documento si indicheranno gli estremi della sua collocazione archivistica.

<sup>8</sup> Hanno preso parte alle riunioni di questa consulta i monsignori Gasparri (presidente), Giustini, Lombardi, Lucidi e Melata e i religiosi Bastien, Bucceroni ed Eustasio. Quest’ultimo consultore è quasi certamente Eustasio Esteban, indicato dall’assistente, estensore dei verbali, (Marmaggi) solo col nome proprio. Per qualche cenno sui singoli componenti, V., C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica*, t. II, Milano, 2008, in *Appendice, ad nomina*. Circa l’attività di questa consulta, V., F. FALCHI, *Benefici ecclesiastici e beni temporali della Chiesa nel processo di formazione del Codice del 1917. Brevi considerazioni sui materiali conservati nell’Archivio Segreto Vaticano*, in *Archivio Storico e giuridico sardo di Sassari*, in veste on-line ([http://www.Dirittoestoria.it/Archiviogiuridico\\_7/Francesco%20Falchi.Pdf](http://www.Dirittoestoria.it/Archiviogiuridico_7/Francesco%20Falchi.Pdf)), pp. 48 e ss.

<sup>9</sup> V., can. 1536, § 2: “Donatio facta ecclesiae, ab eius rectore seu Superiore repudiari nequit sine licentia Ordinarii”. Si è giunti a questo testo dopo una stesura iniziale in cui, insieme al principio generale sopra enunciato, prendendo atto della varietà delle circostanze, si precisa che essa è necessaria “nisi periculum sit in mora aut agatur de acceptanda re mobili parvi momenti, ex qua nulla Ecclesiae molestia verosimiliter obventura est” (*Sub secreto pontificio*) *Codex Iuris Canonici, Liber Tertius, De Rebus, Pars VI. De bonis ecclesiae temporalibus* [Schema I-1907, *De bonis e. t.*], can. 24, § 2, in ASV, CCDC, scat. 59, n. 11. Per un cenno su questo schema, costituito da 33 canoni ed esaminato dalla Consulta l’1 dicembre 1907, e sugli altri schemi relativi ai beni temporali della Chiesa citati in questo scritto, V., F. FALCHI, *Benefici*, cit., pp. 48 e ss.). Quest’ultima parte del testo viene poi omessa (come appare già in *Codex Iuris Canonici, Liber II De rebus* [Schema I - *De rebus, post 1909*], can. 837, in ASV, CCDC, scat. 50, e in APUG, FO, scat. 1976) anche nel testo promulgato.

<sup>10</sup> Tali si presumono, secondo il can. 1267, § 1, anche quelle fatte ai superiori e agli amministratori di una persona giuridica ecclesiastica “nisi contrarium constet”.

<sup>11</sup> In sostanza alla base di ciò vi è il principio tradizionale “donatio facta ecclesiae, etiam ante eius acceptationem, censetur Deo consecrata” (G. VROMANT, *De bonis ecclesiae temporalibus*<sup>3</sup>, Paris, 1953, p. 285, che si richiama al *Decretum* -c. 3, c XII, q. 2-). A quanto indicato da Vromant si riferisce F. R. AZNAR GIL (*La administración*, cit., p. 183). V., pure J-P. SCHOUPPE, *Elementi*, cit., p. 101.

dizione, “firmo praescripto can. 1295”. Il tutto per evitare che si deteriori la situazione patrimoniale dell’ente.

Le due questioni regolate dal can. 1267, cioè il rifiuto e l’accettazione investono un ambito che si estende alle pie fondazioni non autonome in quanto, anche in queste, è ravvisabile un momento in cui si prospetta al beneficiario la destinazione di beni ad un fine pio ed in tale circostanza può manifestarsi l’esigenza di rifiutare la liberalità.

Il can. 1267, § 2, in particolare, delinea alcuni elementi diretti a proteggere la persona giuridica beneficiaria dell’offerta da qualsiasi pregiudizio<sup>12</sup> e da ogni circostanza che possa essere occasione di ricatto o di scandalo o che potrebbe limitare la libertà della Chiesa nell’esercizio della sua missione.<sup>13</sup>

È evidente che la necessità o il dovere di rifiutare un’offerta si presenta difficilmente nel caso di largizioni occasionali o di modico valore, per la cui determinazione giuridica è opportuno non trascurare i principi degli ordinamenti civili territoriali. In altri casi, cioè dinanzi ad offerte di particolare entità, sotto ogni profilo, la questione risulta più complessa e delicata.

La giusta causa di rifiuto può trovare origine in vari elementi,<sup>14</sup> alcuni di carattere soggettivo collegati alle ragioni che hanno indotto alla liberalità, o alla personalità del donante ossia alla sua condotta morale ed al rispetto dei doveri di solidarietà familiare. Tra quelli di carattere oggettivo si possono includere la natura ed il tipo di bene donato, la sua provenienza discutibile e non chiara – anche se non si abbia la certezza che sia frutto di guadagni illeciti – e gli scopi da perseguire. Inoltre non si può prescindere dal fatto che l’adempimento degli oneri ecceda le capacità del beneficiario e che vi siano enti più idonei all’utilizzazione dei beni donati.<sup>15</sup>

Delle circostanze che giustificano la convenienza o il dovere di procedere al rifiuto alcune risultano a garanzia dell’immagine dell’ente donatario; invece quanto attiene alla non concessione della licenza, derivante dalla valutazione degli oneri da assumere e di quelli già esistenti, è da collegare ad una forma di tutela del patrimonio dell’ente. Comunque l’eventuale impossibilità o incapacità ad adempiere diligentemente gli oneri si riflette anche sulla figura dell’ente onerato.

Una particolarissima prudenza ed attenzione deve guidare un eventuale rifiuto delle offerte essendo diritto dei fedeli devolvere beni a favore della Chiesa e gli atti di liberalità sono una modalità di esercizio di un diritto che

<sup>12</sup> In proposito, V., C. BEGUS, *Diritto*, cit., p. 64.

<sup>13</sup> In tal senso, V., V. DE PAOLIS, *I beni*, cit., p. 119.

<sup>14</sup> In ordine a questi, V., C. BEGUS, *Diritto*, cit., p. 64; V. DE PAOLIS, *I beni*, cit., p. 119, che pone in evidenza che “anticamente la Chiesa rifiutava le offerte fatte da persone che notoriamente opprimevano i poveri”; M. LÓPEZ ALARCÓN, *De bonis*, cit., p. 837.

<sup>15</sup> In proposito, V., C. PERISSET, *Les biens*, cit., p. 111.

in precedenza si è qualificato naturale. Proprio la consapevolezza di compiere un atto limitativo di un tale diritto dovrà essere presente procedendo alla valutazione della giusta causa. In sintesi: il rifiuto postula una seria ed indiscutibile motivazione.

Perciò un atteggiamento prudente va osservato dall'amministratore e dall'ordinario nell'ambito dell'esercizio dei poteri di loro competenza. Nel medesimo modo agirà l'amministratore dell'ente quando egli stesso procede al rifiuto o allorché fa istanza all'ordinario per ottenere, "in rebus maioris momenti", la *licentia*.

È chiaro, inoltre, che in relazione a precedenti profili negativi, collegati alla personalità del donante, si deve agire con cautela e dare un senso positivo ai mutamenti di condotta successivamente concretizzatisi. In ogni caso l'atto di rifiuto deve attuarsi evitando pregiudizi alla personalità del donante e senza che questi si senta in certo modo esso stesso rifiutato.

### 3. NOZIONE DI PIA FONDAZIONE NON AUTONOMA

#### a. La formazione del can. 1544 del 1917

La pia fondazione non autonoma è uno degli strumenti tipici per realizzare uno scopo pio e corrisponde ad un'antica figura canonistica che meriterebbe di essere analizzata sotto vari profili, sia pure nelle linee generali, a partire dalla sua stessa nozione. Infatti, della pia fondazione, il Codice piobenedettino propone una definizione che è il risultato delle riflessioni dei consultori svolte durante il processo di formazione del Codice del 1917. Un breve cenno sull'argomento è, quindi, utile.

A questo fine bisogna ricordare che al momento della codificazione del 1917 i canonisti si soffermano su alcune figure tipiche ossia sulla cappellania, distinta in ecclesiastica e laicale<sup>16</sup> e sulla "domus religiosa" a proposito della quale Wernz si esprime così: "Fundatio ecclesiastica (domus religiosa) dicitur complexus bonorum temporalium in perpetuum vel saltem in diuturnum tempus ad scopum religiosum i. e. ad cultum divinum aut spirituale vel temporale commodum proximi destinatum, quae aut ab auctoritate Ecclesiae propriae personae iuridicae sunt adscripta aut instituto ecclesiastico (domui religiosae) iam esistenti sive per donationem inter vivos sive per testamentum sub *conditione* vel sub *modo* operis religiosi praestandi donantur".<sup>17</sup> Inoltre, a parere dell'insigne canonista, "foundationibus ecclesiasticis

<sup>16</sup> In merito a ciò, per un breve cenno, V. C. LOMBARDI, *Juris canonici privati institutiones*<sup>2</sup>, vol. II, Romae, 1901, p. 410; B. OJETTI, *Synopsis rerum moralium et iuris pontificii*<sup>3</sup>, vol. I, Romae, 1909, pp. 568 e ss.

<sup>17</sup> F. X. WERNZ *Jus decretalium*, t. III, *Ius administrationis Eccles. Catholicae, Pars I*<sup>2</sup>, Romae, 1908, p. 207. Sul concetto di pia fondazione, V. P. GASPARRI, *Tractatus canonicus de Sanctissima Eucaristia*, vol. I, Paris, 1897, pp. 403 e ss.

adnumerari non possunt *fundationes philanthropicae*, quae a fine religioso plane abstraunt”.<sup>18</sup>

Allo stesso tempo, nei *vota* redatti per l’elaborazione dei canoni sui beni temporali della Chiesa, la categoria “pia fondazione” viene utilizzata per indicare varie fattispecie. Infatti accanto alla definizione prospettata da Ferreres – secondo cui “*fundationes piae illae sunt quae ex privata fidelium voluntate, absque ulla deputatione auctoritatis ecclesiasticae, ad cultum divinum aut ad exercitium charitatis spiritualis aut corporalis destinantur*” –<sup>19</sup> si può collocare il testo di Burrotti, sostanzialmente dello stesso indirizzo, da cui emerge l’esistenza di fondazioni pie create dalla volontà dei fedeli senza l’intervento dell’autorità ecclesiastica.<sup>20</sup>

Lampert, a sua volta, mira a formalizzare la distinzione tra fondazioni pie, autonome e non autonome. Egli, dopo aver fatto riferimento alle donazioni “cum onere”,<sup>21</sup> fa precedere il testo delle norme “*de foundationibus piis autonomis*”<sup>22</sup> dall’avvertenza che “*cum ... huiusmodi foundationes piae non autonomae pro nostra materia maximi momenti sint sub speciali titulo de iis sermo erit*”.<sup>23</sup> Presenta, poi, un canone che avendo una struttura descrittiva non contiene una nozione di pia fondazione, anche se da esso può essere desunta. Nel testo redatto si afferma, infatti, che i fedeli possono “*per actus inter vivos vel mortis causa et per ultimam voluntatem Fabricis Ecclesiarum beneficiis aliisque institutis corporibusque ecclesiasticis bona temporalia cum onere persolvendi ex redditibus annuis quotannis in perpetuum determinatas functiones ecclesiasticas praesertim anniversaria missarum, officium mortuorum, recitatio Litaniarum aliarumve precum,*

<sup>18</sup> F. X. WERNZ *Jus decretalium*, cit., pp. 207-208.

<sup>19</sup> *Codex iuris canonici, Liber tertius, De rebus, Pars VI, De bonis temporalibus, tit. xxxvi-xxxviii. Votum Ioannes B. Ferreres*, [I. B. FERRERES, *Votum*], Romae, Typis Vaticanis, 1907, can. 112, in ASV, CCDC, scat. 42 e scat. 59. In questa norma Ferreres precisa inoltre che “*fundationes piae sunt capellaniae laicales, hospitalia erecta sine interventu auctoritatis ecclesiasticae, montes pietatis, confraternitates laicales*”.

<sup>20</sup> V., *Codex iuris canonici, Liber tertius, De rebus, Pars VI, De bonis temporalibus, tit. xxxvi-xxxviii. Votum Dominici Burrotti* [D. BURROTTI, *Votum*], Romae, Typis Vaticanis, 1907, Tit. xxxvii, Cap. III, *De bonis hospitalium, aliarum institutionum ecclesiasticarum, ac piarum fundationum*, can. 2: “*Fundationes piae ex privata fidelium voluntate fundatae, absque ecclesiasticae auctoritatis interventu, Episcoporum iurisdictioni minime subiacent*”, in ASV, CCDC, scat. 42.

<sup>21</sup> *Codex iuris canonici, Liber tertius, De rebus, Pars VI, De bonis temporalibus, tit. xxxvi-xxxviii. Votum Udalrici Lampert* [U. LAMPERT, *Votum*] Romae, Typis Vaticanis, 1907, Tit. xxxvii, Cap. III, *Premessa al capo*, in ASV, CCDC, scat. 42. Circa queste donazioni Lampert scrive: «*de foundationibus piis autem in forma donationum oneratarum, quae fiunt in favorem alicuius instituti ecclesiastici vel corporis religiosi cum aliquo onere, potius loquendum erit sub titulo «de donationibus», quia per has fundationes non creatur persona moralis, sed tantummodo aliqua persona moralis ecclesiastica iam existens (ex. gr. fabrica ecclesiae, beneficium, capitulum, mensa episcopalis, conventus etc) recipit donationem cum onere persolvendi aliquid opus religiosum*”.

<sup>22</sup> *Ibidem*.

<sup>23</sup> *Ibidem*.

vel ad instrudendam sacram missionem ... “. <sup>24</sup> Per questa fattispecie esplicitamente si ribadisce, nel *votum*, la qualificazione di fondazione pia fondazione non autonoma. <sup>25</sup>

All'interno della Consulta “De bonis e. t.” mentre si esamina il *votum* Ferreres, utilizzato in ampia misura come testo di riferimento, in presenza delle diverse proposte emerge l'esigenza, manifestata inizialmente dal consultore Giustini, di determinare “una volta per sempre che cosa s'intende per pie fondazioni”. <sup>26</sup> In seguito a ciò è da registrare uno scambio di opinioni tra i consultori che pone in evidenza una diversità di vedute e Gasparri, in apertura, non approvando la nozione di fondazione pia proposta da Ferreres, si mostra contrario al fatto che essa sia inserita nel Codice. <sup>27</sup>

Melata, a sua volta, entra nel merito della questione distinguendo tra “*Confraternitates laicales et laicorum*» e precisa che «queste ultime, qualora siano state canonicamente erette, sono *fondazioni pie*”. <sup>28</sup>

Giustini, che era intervenuto all'inizio del dibattito affermando che le pie fondazioni “non sono la stessa cosa con gli *oneri pii*”, <sup>29</sup> propone all'attenzione della Consulta distinte fattispecie dicendo che se i legati pii si identificano con le fondazioni pie ... queste devono essere soggette ai vescovi <sup>30</sup> e giunge alla conclusione che “deve consacrarsi la nozione nel Codice, come *fondazioni pie*” soltanto di quelle fondazioni aventi “uno scopo almeno in parte spirituale” e “canonicamente approvate”. <sup>31</sup>

Lombardi invece, sulla cui opinione convergono altri consultori, “crede che le cappellanie laicali messe fondate debbano dirsi fondazioni pie, anche senza l'intervento dell'autorità ecclesiastica, così anche una casa di ricovero aperta da pie persone per esercitare la carità *cristiana*”. <sup>32</sup> In sostanza, Lombardi propone di codificare una nozione in cui ci si richiama agli atti di culto e a quelli di carità. Inoltre, quanto alle finalità che si possono perseguire attraverso le pie fondazioni, egli mette in evidenza, anche, la necessità di fare riferimento all' “*intuitu charitatis cristhianae tum spiritualis tum temporalis* per

<sup>24</sup> Ivi, Tit. xxxviii, Cap. vi, can. 1.

<sup>25</sup> V., ivi, can. 2. Lampert, infatti, apre questo canone sull'accettazione delle pie fondazioni con l'espressione “*Ut huiusmodi fundationes non autonomae acceptari possint ...*”.

<sup>26</sup> Verbale 17 novembre 1907, in ASV, CCDC, scat. 59.

<sup>27</sup> V. *ibidem*.

<sup>28</sup> *Ibidem*.

<sup>29</sup> *Ibidem*.

<sup>30</sup> V., *ibidem*.

<sup>31</sup> V., *ibidem*. Nel verbale l'intervento di Giustini è così riassunto: “Giustini: o s'intendono i legati pii, e allora stiano soggette ai vescovi o s'intendono quelle f.[ondazioni] che hanno scopo meramente temporale e decampano dall'autorità ecclesiastica o s'intendono quelle f. che hanno scopo almeno in parte spirituale e deve distinguersi: o non sono approvate in qualche modo e allora il vescovo su di esse ha un'alta vigilanza; o sono canonicamente approvate e allora dipendono dal vescovo. Di queste ultime soltanto deve consacrarsi la nozione nel Codice, come *fondazioni pie*”.

<sup>32</sup> Verbale 17 novembre 1907.

escludere le fondazioni fatte senza un fine cristiano”,<sup>33</sup> e Giustini “distingue più categorie: *ad cultum divinum - ad exercercitium carithatis spiritualis*”.<sup>34</sup>

Dopo questo dibattito la nozione di pia fondazione è così delineata: “*Nomine piarum foundationum veniunt bona temporalia alicui personae morali in Ecclesia per actum inter vivos, vel mortis causa aut per ultimam voluntatem relicta cum onere persolvendi quotannis in perpetuum vel in diuturnum tempus determinatas functiones ecclesiasticas*”.<sup>35</sup> Segue, poi, una norma<sup>36</sup> che riproduce in forma più concisa il can. 2 redatto da Lampert nella quale, però, si omette l’espressione “non autonomae”.

Da questa redazione risulta evidente l’indirizzo seguito e cioè che la pia fondazione è costituita da una trasmissione di beni destinati soltanto alla celebrazione di atti di culto, ad una persona “morale” ecclesiastica, lasciando comunque non esplicitamente definita la questione circa la sua natura “non autonoma”.

In una riunione successiva della Consulta viene avanzata la proposta di semplificare alcune espressioni del can. 76 concernenti i modi di trasmissione dei beni<sup>37</sup> e i fini delle pie fondazioni.<sup>38</sup> Di ciò si tiene conto nello schema inviato alla Consulta Generale in cui risulta ampliato l’ambito delle finalità comprendendovi le opere di pietà e di carità.<sup>39</sup> Poi, nel 1913, l’argomento è sottoposto all’attenzione dell’episcopato<sup>40</sup> che, oltre ad alcune indicazioni su

<sup>33</sup> *Ibidem*. Giustini, in relazione all’espressione usata da Lombardi, “escluderebbe la nota *temporale*, perché su tali fondazioni il vescovo non ha ingerenza speciale, tranne che siano affidate ad enti ecclesiastici, in tale caso spetterebbe sì al Vescovo il diritto di speciale vigilanza, ma *ratione personarum quibus conceduntur*”, e aggiunge, “potrebbe dirsi: *ad salutem animarum*” (*ibidem*).<sup>34</sup> *Ibidem*.

<sup>35</sup> (*Sub secreto pontificio*) *Codex Iuris Canonici, Liber Tertius, De Rebus, Pars VI. De bonis ecclesiae temporalibus*, [Schema, III, *De bonis e. t.*, 1907], can. 76, § 1. Questo schema, contenente 82 canoni, è distinto col n. 21, scritto a mano nella prima pagina (in ASV, CCDC, scat. 48).

<sup>36</sup> V., *Schema, III, De bonis e. t.*, 1907, can. 77.

<sup>37</sup> In particolare Giustini suggerisce di omettere le parole “*mortis causa o per ultimam voluntatem*” e “si stabilisce di dire *quocumque modo data* sopprimendo *per actum inter vivos vel etc.*” (Verbale 22 dicembre 1907, in ASV, CCDC, scat. 59).

<sup>38</sup> “Quanto allo scopo in luogo di *determinatas functiones* si stabilisce di dire *missas alia opera pietatis et caritatis*” (Verbale 22 dicembre 1907).

<sup>39</sup> V., (*Sub secreto pontificio*) *Codex Iuris Canonici, Liber Tertius, De Rebus, Pars VI. De bonis ecclesiae temporalibus*, s. d., ma riferibile al 1908 [Schema, IV, *De bonis e. t.*, 1908], can. 77, § 1, così formulato: “*Nomine piarum foundationum veniunt bona temporalia alicui personae morali in Ecclesia quocumque modo data cum onere quotannis in perpetuum vel in diuturnum tempus ex redditibus annuis celebrandi aliquas Missas, vel persolvendi alias determinatas functiones ecclesiasticas aut peragendi nonnulla opera pietatis et caritatis*”. Questo schema è distinto col n. 15 scritto a mano nella prima pagina (V., ASV, CCDC, scat. 48).

<sup>40</sup> Infatti dopo una redazione posteriore all’11 dicembre 1909 (V., *Codex Iuris Canonici, Liber II De rebus* [Schema I - *De rebus, post 1909*], can. 844, in ASV, CCDC, scat. 50, e in APUG, FO, scat. 1976) viene inviato ai vescovi lo *Schema Codicis Iuris Canonici (Sub secreto pontificio) Sanctissimi domini nostri Pii PP. X. Codex Iuris Canonici cum notis Petri card. Gasparri*. Romae, Typis Poliglottis



aspetti specifici,<sup>41</sup> manifesta opinioni diverse circa l'affidamento dei beni ad una persona morale come requisito essenziale per la costituzione di una pia fondazione.<sup>42</sup> Alcuni vescovi, inoltre, si soffermano sulla nozione di pia fondazione<sup>43</sup> ed in modo specifico la provincia ecclesiastica di Praga propone di fissare nel testo che «ipsam piam foundationem esse personam moralem seu iuridicam»,<sup>44</sup> auspicando in sostanza una formalizzazione della pia fondazione come entità autonoma.

Va rilevato, tuttavia, che l'invio di queste osservazioni non incide sulla ste-sura del canone ed il testo codificato nel 1917<sup>45</sup> non si discosta nella sostanza<sup>46</sup> da quello sottoposto all'attenzione della Consulta Generale nel 1908.<sup>47</sup> Nella codificazione piabenedettina, quindi, il complesso di beni destinati ad un fine pio, cioè alla celebrazione di messe o di altre funzioni religiose, non è eretto in persona giuridica e la massa di beni che entra a far parte del patrimonio del soggetto onerato resta, di regola, da questo differenziata e vincolata alla pia finalità.<sup>48</sup>

#### b. Attività di revisione e norme vigenti

Procedendo alla revisione del Codice, nel dicembre del 1969, il "Coetus studii De bonis ecclesiae temporalibus" prende in esame il can. 1544, § 1 e si sof-

Vaticanis, MDCCCXIII [*Schema II, De rebus, 1913*], in ASV, CCDC, scat. 51 e in APUG, FO, scat. 1987. Questo schema nel can. 825 riproduce con qualche variazione formale il testo precedente.

<sup>41</sup> V. quanto suggerisce la provincia ecclesiastica di Colonia che, nel primo paragrafo, "voci «quotannis» subiungeret «vel statutis temporibus» in *Riassunto delle osservazioni dei vescovi e dei superiori al libro III del Codice*, s.d. [*Riassunto*], in ASV, CCDC, scat. 60, e in APUG, FO, scat. 2033, p. 334, can. 825.

<sup>42</sup> In particolare secondo un vescovo si ha una pia fondazione anche quando i beni destinati ad uno scopo pio sono trasmessi ad una persona fisica (V., Ep. Ferentin., in *Riassunto*, cit., p. 334, can. 825).

<sup>43</sup> V., le osservazioni dei vescovi della provincia ecclesiastica di Olomouc, in *Riassunto*, cit., p. 334, can. 825).

<sup>44</sup> *Riassunto*, cit., p. 334, can. 825.

<sup>45</sup> V., Can. 1544, § 1: "Nomine piarum foundationum significantur bona temporalia alicui personae morali in Ecclesia quocumque modo data, cum onere in perpetuum vel in diuturnum tempus ex redditibus annuis aliquas Missas celebrandi, vel alias determinatas functiones ecclesiasticas explendi, aut nonnulla opera pietatis et charitatis peragendi".

<sup>46</sup> Quanto alle diversità formali riscontrabili tra le redazioni che nel tempo si sono succedute, cfr. (*Schema Codicis Iuris Canonici*) (*Sub secreto pontificio*) *Sanctissimi domini nostri Pii PP. X. Codex Iuris Canonici cum notis Petri card. Gasparri*. Romae, Typis Poliglottis Vaticanis, MDCCCXIII [*Schema II, 1913, De Rebus*], in APUG, FO, scat. 2039, can. 1549; (*Schema Codicis Iuris Canonici*) (*Sub secreto pontificio*), *Codex Iuris Canonici, cum notis Petri card. Gasparri*, Romae, Typis Poliglottis Vaticanis, MDCCCXVI [*Schema IV, 1916, De rebus*], in ASV, CCDC, scat. 87 e in APUG, FO, scat. 2053 e 2054.

<sup>47</sup> V., *Schema IV, De bonis e. t.*, 1908], can. 77, § 1, riportato, *supra*, nota 39.

<sup>48</sup> In tal senso V., V. DEL GIUDICE, *Beni ecclesiastici*, in Enc. Dir., V, Milano, 1959, p. 229; V., pure, F. FALCHI, *Pie volontà e pie fondazioni*, in *Digesto*<sup>4</sup>, vol. XI, Torino, 1996, *Pubblicistico*, p. 259.

ferma sulla questione se possano costituirsi pie fondazioni “apud personas canonicas privatas”.<sup>49</sup>

Anche se “nemo dubitat” che, in linea generale, ciò sia possibile<sup>50</sup> emergono, comunque, su questo argomento opinioni diverse. In particolare quattro consultori “dubitant de opportunitate constituendi pias foundationes apud personas canonicas privatas” e risultano indotti a questo convincimento perché a loro parere “figura enim personae canonicae privatae est nova in iure canonico et ideo bonum esset si non cito ipsi fere omnia iura tribuantur, quae personae canonicae publicae competunt”.<sup>51</sup>

Un orientamento differente è espresso da un consultore che avanza la proposta “ut personae canonicae privatae aequiparentur personis publicis, quod attinet ad pias foundationes”.<sup>52</sup> Altri, invece, manifestano pareri più articolati: così vi è chi distingue tra fondazioni “quae onera peragendi *opera caritatis* habent” per le quali, e soltanto per esse, “concedere vellet facultatem constituendi apud personas canonicas privatas” ed è anche convinto che le fondazioni “ad Missas celebrandas aut ad opera apostolatus et cultus peragenda, apud personas canonicas publicas constituentur”.<sup>53</sup> Infine due consultori pensano che le pie fondazioni “constitui posse apud personas canonicas privatas, dummodo id praevideatur in statutis particularibus earundem personarum”.<sup>54</sup>

Successivamente è messa in votazione ed approvata la proposta di escludere “personas canonicas privatas a piis foundationibus”.<sup>55</sup> Di conseguenza il testo originario del can. 1544, § 1, risulta così modificato nella sua prima parte: “Nomine piarum foundationum significantur bona temporalia alicui personae canonicae publicae quoque modo data ...”.<sup>56</sup>

Questa innovazione apportata nella prima fase dell’*iter* di revisione del codice è confermata, nella sostanza, nel testo promulgato nel 1983.<sup>57</sup>

<sup>49</sup> *Coetus De bonis e. t., Sessio VIII, in Communicationes*, 37 (2005), p. 236.

<sup>50</sup> V., ivi, p. 237.

<sup>51</sup> *Ibidem.*

<sup>52</sup> *Ibidem.*

<sup>53</sup> *Ibidem.*

<sup>54</sup> *Ibidem.*

<sup>55</sup> *Ibidem.*

<sup>56</sup> *Ibidem.*

<sup>57</sup> V., Can. 1303, § 1: “Nomine piarum foundationum in iure veniunt: 1° *pie foundationes autonomae*, scilicet universitates rerum ad fines de quibus in can. 114, § 2, destinatae et a competenti auctoritate ecclesiastica in personam iuridicam erectae; 2° *pie foundationes non autonomae*, scilicet bona temporalia alicui personae iuridicae publicae quoque modo data cum onere in diuturnum tempus, iure particolari determinandum, ex redivisibus annuis Missas celebrandi aliasque praefinitas functiones ecclesiasticas peragendi, aut fines de quibus in can. 114, § 2 aliter persequendis”.

Circa le redazioni anteriori al testo codificato, V., *Pontificia Commissio Codicis Iuris Canonici Recognoscendo. Schema canonum libri v De iure patrimoniali ecclesiae (Reservatum)*, Tipis Polyglottis Vaticanis 1977 [*Schema*, 1977], can. 49, § 1; *Codex Iuris Canonici. Schema patribus commissionis reservatum*, Libreria Editrice Vaticana, 1980 [*Schema*, 1980], can. 1254; *Pontificia Commissio Codicis Iuris Canonici Recognoscendo. Codex Iuris Canonici. Schema novissimum*, e Civitate Vaticana, 25 martii 1982 [*Schema*, 1982], can. 1303, § 1.

Va notato che nel vigente can. 1303, con l'espressione "nomine piarum fundationum in iure veniunt", si afferma il principio che la qualificazione come pia fondazione autonoma o non autonoma va desunta tassativamente dagli elementi che il codice indica come essenziali.<sup>58</sup> Essendo, queste, nozioni tipiche, al di fuori di esse ci si trova dinanzi ad un'altra figura giuridica. Quindi chi intende dare vita ad una pia fondazione, autonoma o non autonoma, deve attenersi alle linee essenziali previste dal Codice.

#### 4. FINALITÀ PIE

Fermando lo sguardo sulla nozione di pia fondazione sono stati esposti, riguardo alla formazione del Codice piobenedettino, alcuni aspetti concernenti la finalità pia.<sup>59</sup>

Riguardo alle norme vigenti occorre ricordare che nella breve relazione che precede il testo del libro V dello Schema del 1977 ci si sofferma sulla nozione di pia fondazione ed emerge che questa "extenditur non solum ad bona temporalia alicui personae iuridicae data cum onere ex redditibus annuis Missas celebrandi aliasque praefinitas functiones ecclesiasticas peragendi vel opera pietatis apostolatus vel caritatis sive spiritualis sive temporalis persequendi (*pieae fundationes non autonomae*), sed etiam ad omnes universitates rerum quae constitutae sint ad opera pietatis, apostolatus vel caritatis sive spiritualis sive temporalis persequenda quaeque a competenti auctoritate ecclesiastica in personam iuridicam erectae sint (*pieae fundationes autonomae*)".<sup>60</sup>

In sostanza, lo scopo pio, strumento di esercizio della carità, può essere individuato nella celebrazione di messe o di altre attività religiose, o nel compimento di iniziative di carità o di apostolato in armonia con i fini per i quali la Chiesa ha diritto di possedere beni temporali.

Riferendosi a ciò trova modo di realizzarsi l'attività caritativa del pio fondatore che vuole raggiungere fini che per lui hanno un preciso rilievo, essendo orientati al bene di specifici destinatari. Quanto a questi ultimi è da notare che la finalità pia, secondo modalità idonee per ciascun caso, può essere diretta a beneficio dei defunti o della Chiesa e specialmente dei poveri.

Nel primo caso si mira a raggiungere il fine mediante donazioni o disposizioni testamentarie destinate al compimento di atti liturgici, cioè alla celebrazione di messe in suffragio indistintamente dei defunti o dell'anima di persone care o della propria. Nel secondo, l'intento è quello di beneficiare un destinatario genericamente individuato, ad esempio la Chiesa nel suo complesso, le persone bisognose senza alcuna distinzione oppure soggetti speci-

<sup>58</sup> In tal senso, V., P. G. MARCUZZI, *Le fondazioni pie*, cit., p. 224.

<sup>59</sup> V., *supra*, § 3.

<sup>60</sup> Schema, 1977, *Prenotanda*, p. 284.

ficamente indicati come una particolare comunità ecclesiale o alcuni poveri precisamente determinati.

La volontà del donante o del testatore può tendere a raggiungere lo scopo, spontaneamente prefissato, utilizzando le figure giuridiche più idonee che sono rappresentate dalla creazione di un ente tipico cioè una fondazione autonoma<sup>61</sup> predisponendo gli elementi necessari.<sup>62</sup>

Il fedele, però, può ritenere più opportuno non orientarsi verso la creazione di un nuovo ente, anche se tipico, e perseguire il suo fine attraverso l'attività di una persona giuridica pubblica già esistente che a suo parere ha tutte le qualità per raggiungere quanto egli si prefigge "e che gli offre particolari garanzie di adempimento".<sup>63</sup> Ci si indirizza, così, verso la costituzione di una pia fondazione non autonoma che è essa pure tipicamente delineata dal codice<sup>64</sup> e che è vista con particolare favore dalla Conferenza episcopale italiana.<sup>65</sup>

A questa scelta si giunge perchè si desidera, ad esempio, che si celebrino messe in suffragio o perchè un determinato scopo costituisce il culmine di una collaborazione con chi guida una comunità ecclesiale o con l'amministratore di una persona giuridica pubblica con cui ci si trova concordi su un progetto di opere di carità, o di apostolato che la comunità ecclesiale può e vuole perseguire. In questa ipotesi il donante, che ne potrebbe essere anche l'ispiratore, ne diviene in tutto o in parte il sostenitore, sotto il profilo economico, devolvendo all'ente la proprietà un complesso di beni.

In ogni caso si deve prendere atto che non ogni desiderio del fedele può essere soddisfatto dovendosi accertare, nel singolo caso, se alcune finalità, come ad esempio quelle cui Lampert si riferiva all'inizio del secolo,<sup>66</sup> trovino oggi corrispondenza nelle comuni attività liturgiche dell'ente onerato. Analoga considerazione può essere svolta anche riguardo alle iniziative di carità e di apostolato.

<sup>61</sup> V., can. 1303, § 1, n. 1, *supra*, nota 57.

<sup>62</sup> È, infatti, indispensabile che vi sia un fine meritevole di essere perseguito, una massa patrimoniale adeguata alle finalità da realizzare, uno statuto che delinea la struttura interna e gli organi per il funzionamento della fondazione.

<sup>63</sup> P. G. MARCUZZI, *Le fondazioni pie*, cit., p. 230.

<sup>64</sup> V., can. 1303, § 1, n. 2, *supra*, nota 57.

<sup>65</sup> V., CEI, *Istruzione in materia amministrativa*, (2005), n. 155: "Salvo casi particolari per la consistenza del patrimonio o la peculiarità dei fini, il Vescovo favorisca l'istituzione di pie fondazioni non autonome devolute alla diocesi o alle parrocchie piuttosto che l'erezione di fondazioni autonome, in modo che una comunità ecclesiale garantisca nel tempo l'esecuzione della pia volontà del fondatore". Questo testo differisce da quello della precedente Istruzione nella parte in cui prende atto che vi possono essere casi particolari, cfr., CEI, *Istruzione in materia amministrativa*, (1992), n. 121.

<sup>66</sup> Cioè l'*officium mortuorum*, la recita delle litanie e di altre preghiere per i defunti, V., *supra*, § 3.

## 5. ACCETTAZIONE

a. *Ambito di competenza del diritto particolare*

Anche a questo proposito è utile un cenno alla formazione del Codice del 1917 per mettere in evidenza che in quella occasione non si è voluto affrontare l'argomento nella sua ampiezza<sup>67</sup> ma solo in riferimento all'entità patrimoniale necessaria alla costituzione e all'accettazione delle pie fondazioni.<sup>68</sup> Infatti l'unico aspetto oggetto di specifica attenzione e di mutamenti nella stesura degli schemi è ravvisabile nel fatto che inizialmente si afferma che sono gli ordinari ad essere tenuti ad emanare le norme "de dotis quantitate infra quam piae fundationes acceptari nequeunt et de fructibus eius distribuendis" tra coloro che concorrono all'adempimento degli oneri.<sup>69</sup> Nelle fasi ulteriori, infatti, non ci si riferisce agli ordinari in genere ma agli ordinari del luogo<sup>70</sup> e questa innovazione viene poi codificata.<sup>71</sup>

All'inizio dell'attività di revisione, analizzando il can. 1545, ci si è chiesti se le condizioni dell'accettazione "statuendae sint necne a Conferentiis Episcoporum"<sup>72</sup> e partendo dalla proposta di un consultore, tendente ad attribuire al legislatore locale anche la competenza circa la determinazione delle condizioni "sine quibus piae fundationes admitti nequeant",<sup>73</sup> ci si è espres-

<sup>67</sup> Infatti nella riunione del 10 novembre 1907 i consultori giudicano da sopprimere il can. 94 del *votum* Ferreres (V., Verbale della stessa data, in ASV, CCDC, scat. 59) in cui si legge: "Quod si Ordinarius expedire iudicaverit normas generales praescribere, quibus fundationes subiiici debeant, id faciat".

<sup>68</sup> Una norma di tale contenuto è proposta da Lampert nel suo *votum* (V., Tit. xxxvii, Cap. III, can. 3). Egli aveva suggerito anche un canone sul principio generale per cui "ad ecclesiasticam auctoritatem unice pertinet definire quae fundationes huiusce generis Ecclesiae oblatae et quibus conditionibus acceptari possint et quomodo sit satisfacendum dispositionibus fundatorum nec satis claris nec alio modo interpretandis" (ivi, can. 1).

<sup>69</sup> *Schema*, III, *De bonis e. t.*, 1907, can. 78. V., pure il testo inviato alla Consulta Generale (*Schema*, IV, *De bonis e. t.*, 1908, can. 79.) al cui riguardo viene prospettata qualche osservazione che non ha seguito. Ci si riferisce specialmente ad un'annotazione, scritta a mano sulla copia conservata nella scat. 59, di cui non si conosce l'autore, relativa al can. 79, nella quale si suggerisce di stabilire che sia il sinodo diocesano a dettare le norme e contemporaneamente si fa notare che «non sembra facile prescrivere tali *normas*, stante la varietà quasi infinita delle pie fondazioni», e si aggiunge: «Nei singoli casi si stabiliranno le norme opportune» (*ibidem*).

<sup>70</sup> V., *Schema I - De rebus, post 1909*, can. 845; *Schema II, 1913, De rebus*, can. 826; *Schema IV, 1916, De rebus*, can. 1547.

<sup>71</sup> V., Codice 1917, can. 1545: "Loci ordinarii est normas praescribere de dotis quantitate infra quam pia fundatio admitti nequeat et de eius fructibus rite distribuendis".

<sup>72</sup> *Coetus De bonis e. t.*, Sessio III, in *Communicationes*, 36 (2004), p. 280.

<sup>73</sup> *Ibidem*. Il testo proposto era così formulato: "Loci Ordinarii est definire conditiones sine quibus piae fundationes admitti nequeant, atque normas praescribere de iure distribuendis fructibus earum quae legitimae acceptatae fuerint".

si a favore dell'ampliamento "potestatis legislatoris particularis"<sup>74</sup> attraverso una norma contenuta nello schema redatto dal relatore "iuxta placita eorumdem Consultorum",<sup>75</sup> e a loro consegnato nel novembre del 1967.<sup>76</sup> In esso, infatti, risulta delineata la competenza del legislatore particolare attraverso l'espressione "iuris particularis est definire conditionibus sine quibus pie foundationes acceptari nequeunt".<sup>77</sup>

Questo indirizzo, seguito anche nello Schema del 1977,<sup>78</sup> è ribadito nel 1980.<sup>79</sup> Poi, in più stretta conformità coi principi stabiliti nella norma sull'accettazione, si amplia l'ambito di competenza affermandosi definitivamente: "Ulteriores conditiones ad constitutionem et acceptationem foundationum quod attinet iure particulari definiantur".<sup>80</sup> In tal modo si attribuisce rilevanza alle integrazioni normative derivanti dal diritto particolare, inteso nelle sue dimensioni.

### b. I requisiti per l'accettazione

Quanto attiene all'accettazione delle pie fondazioni non è strettamente collegato alla nozione che di esse si prospetta e ai poteri riconosciuti all'autorità ecclesiastica. Così, al momento della codificazione del 1917, alla luce delle fonti normative e giurisprudenziali,<sup>81</sup> anche Ferreres e Burrotti prospettano canoni sull'accettazione in cui si richiede la *licentia* dell'ordinario e si prevede che, in assenza di questa, si possa procedere alla rescissione.<sup>82</sup>

Lampert, a sua volta, dopo la disposizione circa la competenza esclusiva dell'autorità ecclesiastica in ordine alla determinazione dei criteri di accettazione delle pie fondazioni<sup>83</sup> suggerisce una norma in base alla quale le pie fondazioni non autonome "acceptari possint ab administratoribus alicuius instituti vel corporis vel Fabricae in cuius favorem constitui volunt; e si aggiunge: "requiritur consensus Ordinarii qui non antea assentiat, quam ei legitime constiterit, illius ecclesiae vel instituti vel corporis sacerdotes tam novo oneri suscipiendo quam antiquis iam susceptis satisfacere posse, praeicipuamque rationem habeant, ut redditus foundationis causa constituti omnino respondeant oneribus adiunctis secundum morem cuiuscumque dioeceseos".<sup>84</sup>

<sup>74</sup> *Coetus De bonis e. t.*, Sessio III, in *Communicationes*, 36 (2004), p. 280.

<sup>75</sup> *Ivi*, p. 295.

<sup>76</sup> *Ibidem*.

<sup>77</sup> *Ivi*, p. 295, can. 1545.

<sup>78</sup> V., *Schema*, 1977, can. 50, in ordine al quale non è stata prospettata alcuna osservazione da parte degli organismi di consultazione (V., *Communicationes*, 12, 1980, p. 432).

<sup>79</sup> V., *Schema*, 1980, can. 1255.

<sup>80</sup> *Schema*, 1982, can. 1304, § 2, e Codice 1983, can. 1304, § 2.

<sup>81</sup> V., quelle citate da Ferreres, in nota al can. 92 del *votum*.

<sup>82</sup> V., I. FERRERES, *Votum*, cit., can. 92, e D. BURROTTI, *Votum*, Tit. XXXVII, Cap. III, can. 4, §§ 1 e 2.

<sup>83</sup> V., *supra*, nota 68.

<sup>84</sup> U. LAMPERT, *Votum*, Tit. XXXVII, Cap. VI, can. 2.

I consultori, esaminando il *votum* Ferreres, apprezzano il can. 92 in cui vi è un riferimento preciso alla *licentia* dell'ordinario.<sup>85</sup> Ma il canone ad esso corrispondente dello schema sottoposto, poi, alla loro attenzione, nel primo paragrafo rispecchia ampiamente quello redatto da Lampert<sup>86</sup> ed utilizza l'espressione "consensus ordinarii" piuttosto che "licentia ordinarii" senza indicare l'atto con cui si esteriorizza, cioè la *licentia*. Nel secondo paragrafo si esclude che riguardo all'accettazione il patrono possa vantare un diritto.<sup>87</sup>

Nell'ulteriore elaborazione si apportano alcuni mutamenti sostanziali oltre che formali prima di giungere al testo codificato nel 1917.<sup>88</sup>

Riguardo al consenso dell'Ordinario è da sottolineare che si sono manifestati, nel tempo, orientamenti diversi circa l'ordinario competente e la presenza del suo consenso sempre o solo in alcuni casi, ed anche sulla sua veste formale e sui suoi effetti.

Per quanto concerne il primo aspetto va notato che, relativamente alla codificazione del 1917, all'inizio ci si riferisce genericamente alla figura dell'ordinario<sup>89</sup> mentre poi si ritiene opportuno precisare che è l'ordinario del luogo colui che deve dare il consenso<sup>90</sup> e questo principio viene codificato.<sup>91</sup>

Procedendo alla revisione del codice, nel novembre 1967, il *Coetus* "De bonis ecclesiae temporalibus" si sofferma sull'argomento e, dopo uno scambio di opinioni, quasi tutti i consultori si esprimono favorevolmente affinché nel testo figurasse l'espressione "Ordinarium" e non "Ordinarium loci".<sup>92</sup> Questo orientamento che privilegia la figura dell'ordinario, come, inizialmente, già nel 1907, viene confermato durante l'esame delle osservazioni allo Schema

<sup>85</sup> V., Verbale 10 novembre 1907.

<sup>86</sup> V., *Schema*, III, *De bonis e. t.*, 1907, can. 77, § 1: "Ut huiusmodi fundationes acceptari a persona morali possint, requiritur consensus Ordinarii, qui non antea assentiat, quam ei legitime constiterit persona moralis tam novo oneri suspiciendo, quam antiquis iam susceptis satisfacere posse, praecipuamque rationem habeat ut redditus omnino respondeant oneribus adiunctis secundum morem cuiuscumque dioeceseos".

<sup>87</sup> V., *Schema*, III, *De bonis e. t.*, 1907, can. 77, § 2: "Patrono ecclesiae in acceptanda fundatione penes suam ecclesiam facienda nullae sunt partes".

<sup>88</sup> V., Codice 1917, can. 1546, § 1 "Ut huiusmodi fundationes a persona morali acceptari possint, requiritur consensus Ordinarii loci, in scriptis datus qui eum ne prebeat, antequam legitime constiterit personam moralem tam novo oneri suspiciendo, tum antiquis iam susceptis satisfacere posse; maximeque caveat ut redditus omnino respondeant oneribus adiunctis secundum cuiusque dioecesis morem".

<sup>89</sup> V., *Schema*, III, *De bonis e. t.*, 1907, can. 77, e *Schema*, IV, *De bonis e. t.*, 1908, can. 78.

<sup>90</sup> V., *Schema I - De rebus*, post 1909, can. 846.

<sup>91</sup> V., Codice 1917, can. 1546, *supra*, nota 88.

<sup>92</sup> *Coetus De bonis e. t.*, Sessio III, in *Communicationes*, 36 (2004), pp. 280 e ss. Per le opinioni espresse dai consultori, specialmente in relazione alla competenza dei superiori maggiori, V., *ibidem*.

del 1977<sup>93</sup> ed è codificato nel 1983.<sup>94</sup> Conseguentemente per quanto attiene alla Chiesa latina si farà riferimento a chi è ordinario in base al can. 134, § 1 e al can. 295, § 1.

Quanto al secondo aspetto, cioè al fatto se sempre sia necessario il consenso dell'ordinario, il vigente can. 1304, § 1 non prevede eccezioni in merito e la *licentia* è sempre richiesta.<sup>95</sup>

#### b. 1. La licenza dell'ordinario

A questo atto dell'ordinario, nella parte concernente i beni temporali della Chiesa, si fa riferimento alcune volte. Qui è necessario soffermarsi, soltanto, sulla licenza richiesta in casi specifici per il rifiuto di un'offerta o per l'accettazione delle liberalità "quae onere modali vel condicione gravantur",<sup>97</sup> e sulla *licentia* necessaria affinché una persona giuridica pubblica passa accettare una pia fondazione non autonoma.<sup>98</sup>

L'attenzione va rivolta inizialmente al can. 1267, § 2, che riguardo al rifiuto la prevede unicamente "in rebus maioris momenti". Per individuare queste *res* di maggiore importanza il Codice non fornisce indicazioni specifiche circa le modalità cui attenersi. A parere di qualche autore "il criterio di riferimento è relativo, dipendente da diverse circostanze che meglio possono essere determinate dalla legge particolare".<sup>99</sup>

Altri canonisti hanno posto in evidenza che il requisito dell'importanza è collegato principalmente al valore della cosa<sup>100</sup> determinato in base all'entità della donazione o alla natura dei beni elargiti. Perisset, a sua volta, ritiene che in assenza di una "définition canonique pour qualifier une affaire

<sup>93</sup> V., *Communicationes*, 12 (1980), p. 432.

<sup>94</sup> Can. 1304, § 1: "Ut fundatio a persona iuridica valide acceptari possit, requiritur licentia Ordinarii in scriptis data; qui eam ne praebeat, antequam legitime compererit personam iuridicam tum novo oneri suscipiendo, tum iam susceptis satisfacere posse; maximeque caveat oneribus adiunctis, secundum cuiusque loci vel regionis morem".

<sup>95</sup> Va notato che anche a questo proposito, nella formazione del Codice del 1917, non vi è stato un indirizzo costante. Infatti nei primi schemi il consenso dell'ordinario è previsto per ogni circostanza (V., *Schema*, III, *De bonis e. t.*, 1907, can. 77, § 1, il cui testo è riportato, *supra*, nota 86, e *Schema*, IV, *De bonis e. t.*, 1908, can. 78) mentre a partire dal primo schema dell'intero libro terzo "De rebus" è richiesto in casi specifici (V., *Schema I - De rebus, post 1909*, can. 846, § 1; *Schema*, 1913, *De Rebus*, can. 827, § 1). Su questo argomento si soffermano alcuni vescovi che suggeriscono di omettere le parole "«in casibus particularibus», «quia expedire videtur ut non solummodo in casibus particularibus, sed semper ab ordinario examinentur et adprobentur fundationes»" (Prov. Strigonien., in *Riassunto*, cit., p. 334, can. 827). Con l'accoglimento di questa proposta, che avverrà solo nel testo definitivo (V., Codice 1917, can. 1546, *supra*, nota 88) si ritorna, come per altri aspetti, sostanzialmente alla previsione iniziale.

<sup>96</sup> V., can. 1265, § 1; 1267, § 2; 1288 e 1304, § 1. In altri ci si riferisce alla *licentia* senza alcuna specificazione.

<sup>97</sup> Can. 1267, § 2.

<sup>98</sup> V., can. 1304, § 1, *supra*, nota 94.

<sup>99</sup> C. BEGUS, *Diritto*, cit., p. 64.

<sup>100</sup> In tal senso, V., M. LÓPEZ ALARCÓN, *De bonis*, cit., p. 837.



matérielle d'importante, la comparaison entre les canons 1277 et 1292, § 1, permet de fixer le paramètres valables dans chaque pays, selon les décisions prises par la Conférence des évêques".<sup>101</sup>

La licenza dell'ordinario è prevista, inoltre, dal can. 1304, § 1, per l'accettazione di una pia fondazione non autonoma. Ad essa, atto attinente alla potestà di governo,<sup>102</sup> che può essere data in forma scritta o orale si applicano le norme relative ai rescritti, pur con qualche differenza dato che può esistere un diritto ad ottenerla.<sup>103</sup>

La licenza, nel caso specifico, è uno strumento messo a disposizione dell'ordinario in quanto responsabile della comunità ecclesiale a lui affidata. Essa, nel silenzio della norma, incide sulla liceità dell'atto di rifiuto o di accettazione in ordine a quanto è previsto dal can 1267, § 2, mentre in base al can. 1304, § 1, produce effetti sulla validità dell'accettazione della pia fondazione non autonoma.

Affinché l'ordinario la conceda è necessario che vi sia una petizione dell'amministratore della persona giuridica destinataria dell'offerta. L'istanza dovrà fornire all'ordinario gli elementi essenziali per la concessione della licenza e quindi dovrà essere circostanziata e contenere ogni dettaglio sugli aspetti positivi legati all'atto di liberalità ed anche sui profili personali del donante compresi quelli che possono rendere sconveniente l'accettazione dell'offerta. In considerazione del suo contenuto e della sua finalità è opportuno che la petizione sia redatta con grande prudenza e presentata in forma scritta.

A sua volta l'ordinario, pure in presenza del prospetto più dettagliato, utilizzerà ogni mezzo idoneo per formarsi una diretta convinzione per accordare o negare la licenza. Ai fini dell'accettazione di una pia fondazione non autonoma è prevista la forma scritta dell'atto.

L'espressione verbale "ne prebeat", contenuta nel can. 1304, § 1, impone all'ordinario di concedere la licenza soltanto quando *legitime* sia certo che sussistono gli elementi previsti dal Codice e cioè che vi sia la capacità dell'ente ad adempiere diligentemente gli oneri da assumere e l'idoneità delle rendite per farvi fronte, tenendo conto degli oneri eventualmente già esistenti e sia convinto che l'accettazione dei nuovi oneri non risulti troppo gravosa per la persona giuridica.

L'avverbio "legitime", costantemente presente fin dai primi schemi della codificazione pio benedettina, può indicare la conformità alle regole – come

<sup>101</sup> C. PERISSET, *Les biens temporals*, cit., p. 111.

<sup>102</sup> In generale sulla licenza canonica, V. M. LÓPEZ ALARCÓN, *Licencia canónica*, in *Nueva enciclopedia jurídica*, vol. xv, Barcelona, 1974, pp. 585 e ss.

<sup>103</sup> In tal senso, V. K. LÜDICKE, *Licencia*, in *Diccionario enciclopédico de derecho canónico*, Barcelona, 2008, p. 539 .

avviene quasi sempre nelle oltre cento volte in cui è usato nel Codice – cioè il rispetto della legalità. Non sembra questo, invero, il senso prevalente da attribuirgli in questo contesto, giacché non risultano chiare le norme cui ci si dovrebbe attenere. È più utile, quindi, interpretarlo nel senso di “convenientemente”, facendo risultare più convincente il significato di questo avverbio dato che esso indica una valutazione con criteri non solo legali ma di opportunità pratica.

### b. 2. Licenza, requisito di validità

Circa la rilevanza del consenso dell'ordinario va notato che nel processo di codificazione del 1917 non si è ritenuto opportuno precisare se esso costituisse un requisito per la validità dell'accettazione, come emerge dalle norme via via redatte e dal testo promulgato.<sup>104</sup> L'orientamento più comune, secondo Vromant, è che il can. 1546, § 1 non richieda il consenso per la validità dell'atto e che l'ordinario, relativamente all'accettazione fatta *sine licentia*, possa procedere alla rescissione se vi è una giusta causa ossia un grave pregiudizio per l'ente.<sup>105</sup> Wernz, invece, manifesta un diverso parere e cioè che l'atto sia invalido e che “nihil vetat” che “per subsequens consensum convalidetur”.<sup>106</sup>

A quanto indicato da Vromant ci si richiama nella fase iniziale della revisione del Codice per porre in evidenza l'utilità di introdurre il principio che il consenso dell'ordinario è necessario per la validità dell'accettazione.<sup>107</sup> Si fa notare, infatti, che “cum ... odiosa sit rescissio foundationis valide acceptatae” è più opportuno “expresse declarare consensum ordinarii requiri ad validitatem contractus”.<sup>108</sup>

Questa proposta incontra il consenso unanime dei consultori<sup>109</sup> e col testo promulgato viene a sciogliersi ogni dubbio sulla questione attinente agli effetti della *licentia* ai fini della validità dell'accettazione.

Vi è da sottolineare che, nel silenzio della norma, la concessione della licenza si avrà di solito prima dell'atto di accettazione, ma potrà anche esserlo posteriormente assumendo una natura convalidante.

### b. 3. Forma dell'accettazione

Un rapido cenno va fatto riguardo alla forma dell'accettazione su cui il can. 1304, § 1 non fornisce alcuna indicazione.<sup>110</sup> Invero è un aspetto che poco ha

<sup>104</sup> V., Codice 1917, can. 1546, § 1, *supra*, nota 88.

<sup>105</sup> V., G. VROMANT, *De bonis*, cit., pp. 303-304.

<sup>106</sup> F. X. WERNZ, P. VIDAL, *Jus canonicum*, cit., p. 268.

<sup>107</sup> V., *Coetus De bonis e. t.*, Sessio III, in *Communicationes*, 36 (2004), p. 281.

<sup>108</sup> *Ibidem*.

<sup>109</sup> V., *ivi*, p. 297.

<sup>110</sup> In tal senso, V., J. M. VÁZQUEZ GARCÍA PEÑUELA, *Comento al can. 1304*, cit., p. 204.

richiamato l'attenzione dei canonisti. Comunque si può ricordare che chi vi si è soffermato è giunto alla conclusione che "una interpretación analógica del c. 1306 postula la escrita".<sup>111</sup> In proposito va osservato che l'atto scritto è sicuramente quello più opportuno ai fini della chiarezza dell'impegno assunto colla costituzione di una pia fondazione non autonoma, ma è dubbio che esso sia sempre indispensabile, non essendo esplicitamente previsto, ai fini della validità dell'accettazione.

Bisogna tenere conto, inoltre, che è complesso vedere l'accettazione come momento distinto dall'atto con cui si trasferiscono i beni. In ogni caso, siccome per la donazione è necessaria l'accettazione del donatario, quando questa è requisito essenziale dell'atto, ne segue la forma. In quest'ultima ipotesi si può dire che a seconda dell'entità dei beni trasferiti e della loro natura, o ancora se si tratti di atto *inter vivos* o *mortis causa*, la forma scritta potrebbe essere indispensabile ai fini della validità.

#### 6. RESPONSABILITÀ IN CASO DI RIFIUTO E DI ACCETTAZIONE

Le norme vigenti in materia di offerte spontanee e di pie fondazioni non autonome non fanno esplicito riferimento ad azioni risarcitorie connesse al rifiuto o all'accettazione illegittimamente compiuti. Tuttavia alcuni canonisti, in merito a questa fattispecie, si sono richiamati al can. 128 che, come è noto, impone di riparare il danno causato in seguito ad un atto illegittimo.<sup>112</sup>

Anche a questo proposito è utile un rapido cenno alla formazione del codice piobenedettino perché in quella circostanza è proposta all'attenzione dei consultori una norma in tema di responsabilità per il rifiuto delle offerte.

Infatti partendo dai suggerimenti dei *vota*<sup>113</sup> viene redatto un canone in cui si afferma: "Si quis illegitime donationem acceptaverit vel repudiaverit, pro damnis inde obvenientibus datur actio restitutionis in integrum vel indemnitis contra eum eiusque haeredes".<sup>114</sup>

Questo canone, sufficientemente analitico, è approvato dai consultori,<sup>115</sup> e riprodotto in tutta la prima fase dei lavori. Esso, però, risulta mutato nel primo schema dell'intero libro *De Rebus* in cui non si fa più riferimento all'accettazione illegittima e all'eventuale azione contro gli eredi.<sup>116</sup> Allo stato de-

<sup>111</sup> *Ibidem*.

<sup>112</sup> V., C. BEGUS, *Diritto*, cit., p. 64; M. LÓPEZ ALARCÓN, *De bonis*, cit., p. 837.

<sup>113</sup> V., D. BURROTTI, *Votum*, Tit. XXXVIII, Cap. V, can. 1, § 2: "Qui illegitime donationem acceptaverit vel repudiaverit, pro damnis inde obvenientibus restitutionis in integrum vel indemnitis actio contra eum eiusque haeredem dabitur".

<sup>114</sup> *Schema*, I, *De bonis e. t.*, 1907, can. 24, § 3.

<sup>115</sup> V., Verbale 8 dicembre 1907, in ASV, CCDC, scat. 59.

<sup>116</sup> V., *Schema I De rebus, post 1909*, can. 837, § 3: "Si quis illegitime donationem repudiaverit, pro damnis inde obvenientibus datur actio restitutionis in integrum vel indemnitis".

gli atti non vi sono materiali da cui dedurre i motivi di questo cambiamento che risulta, poi, codificato.<sup>117</sup>

Nella prima sessione per la revisione delle norme piobenedettine si discute se conservare questa norma e si giunge ad approvarne la soppressione accogliendo il suggerimento di due consultori: il primo di questi ritiene che “omitti posse quia patet ex natura rei, quod in casu, datur ratio restitutionis in integrum vel indemnitis”.<sup>118</sup> Il secondo la propone “quia non potest sermo fieri de damno Ecclesiae circa bona quae nondum ad ipsam pertinent”.<sup>119</sup>

L’approvazione di questo orientamento innovativo emerge anche dal fatto che non risultano proposte osservazioni in senso contrario.

Le motivazioni sopra ricordate da un lato lasciano aperta l’ipotesi di un’azione risarcitoria in base ad un principio generale, e dall’altro rendono palese che non è facile individuare e quantificare il danno subito.

Certamente si è dinanzi ad una questione un po’ complessa sotto il profilo giuridico e dell’opportunità pratica ed anche abbastanza delicata per le ripercussioni che, all’interno della comunità ecclesiale, suscita l’esercizio di una tale azione che potrebbe vedere come attore l’ordinario e come convenuto un parroco le cui capacità risarcitorie, tra l’altro, possono essere limitate.

## 7. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

L’esposizione condotta ha evidenziato per alcuni aspetti coincidenza tra le norme vigenti e alcune proposte avanzate, durante il processo di codificazione del 1917, specialmente dal consultore Lampert, come ad esempio, la categoria pia qualificazione fondazione non autonoma, l’ambito e i requisiti per la sua accettazione.

Tutto ciò, da un lato, sottolinea l’utilità di ricordare aspetti della formazione di quelle norme e della loro revisione – e qui lo si è fatto soltanto sotto alcuni profili- nella certezza che una ricostruzione più analitica è in grado di fornire strumenti e spunti di ulteriore approfondimento anche per delineare compiutamente lo sviluppo del testo normativo vigente.

Una più ampia riflessione meritano le questioni attinenti alla licenza dell’ordinario e alle responsabilità collegate all’accettazione o al rifiuto delle donazioni *cum onere* compiuti *sine licentia ordinarii*, e delle pie fondazioni non autonome che costituiscono un’indiscutibile risorsa per sovvenire alle

<sup>117</sup> Codice 1917, can. 1536, § 3: “Repudiata illegitime donatione, ob damna quae inde obvenierint actio datur restitutionis in integrum vel indemnitis”. Sulla base di questo canone, ferma restando la questione della *restitutio in integrum*, non si individuava un danno nel mancato accrescimento del patrimonio, V., in proposito, A. VERMEERSCH, I. CREUSEN, *Epitome juris canonici*<sup>7</sup>, t. II, Parisiis, 1954, p. 605.

<sup>118</sup> *Coetus De bonis e. t.*, Sessio VI, in *Communicationes*, 37 (2005), p. 190.

<sup>119</sup> *Ibidem*.

necessità della Chiesa, come pure al dovere e alle responsabilità dell'ente accettante in ordine all'adempimento.

Un'notazione va fatta sulle nuove forme di disposizioni per un fine pio cioè a quelle forme non tipiche che non esigono un trasferimento dei beni del donante in proprietà dell'ente onerato, trusts compresi, che non vanno sottovalutati.<sup>120</sup> Ad esempio, un modo per sovvenire alle necessità della Chiesa ed in particolare di una comunità ecclesiale può consistere nel cedere un bene mobile produttivo di frutti o anche denaro senza interesse, o in uso gratuito un bene immobile per un certo numero di anni – ed in questo caso la liberalità è costituita dal mancato guadagno del cedente a fronte del vantaggio di chi ne usufruisce gratuitamente.

È evidente che in questi casi si è dinanzi ad una fattispecie che si discosta decisamente dal codice in quanto non si costituisce un ente autonomo e neppure una pia fondazione non autonoma perchè manca la creazione di una massa di beni che entra in modo definitivo nella disponibilità della persona giuridica pubblica.

La Chiesa attualmente vede, e certamente a ragione, con maggiore favore che ci si orienti verso la secolare e collaudata esperienza delle forme tipiche ossia le fondazioni pie non autonome, che sembrano offrire la migliore risposta alle esigenze del fondatore e dell'ente onerato e che hanno costituito un adeguato e soddisfacente strumento per il raggiungimento di un fine pio.

Allo stesso tempo non si può ignorare che può non essere possibile, seguendo la volontà del donante, adeguarsi ad figura tipica. In questo caso non sono da trascurare i vantaggi che, con altre forme, si possono conseguire, sebbene di non ampia dimensione. Certamente in queste circostanze bisogna procedere utilizzando strumenti giuridici, correttamente redatti al fine di evitare possibili controversie tra fedele e comunità.

<sup>120</sup> In merito a questi ultimi, V. M. FERRANTE, *L'apporto del diritto canonico nella disciplina delle pie volontà fiduciarie testamentarie del diritto inglese*, Milano, 2008; G. SARULLO, *Pie volontà, fondazione pie e trusts*, Romae, 2007.